



CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 20-03-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - CHIUSURA ACCESSO ARENILI COMUNALI

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che l'art 1 comma 1 lettera a del DPCM dell'8 marzo 2020 la cui efficacia è stata ampliata a tutto il territorio nazionale dal DPCM del 9 marzo 2020 consente gli spostamenti alle persone fisiche esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di evitare la creazione di pericolosi assembramenti e di scongiurare la frequentazione delle aree pubbliche tutelando così la salute dei cittadini del Città di Fiumicino e riducendo il rischio di contagio degli stessi, estendere il divieto a tutti gli arenili del territorio comunale con effetto immediato fino a fine emergenza;

Rilevato che al fine di monitorare il rispetto del presente dispositivo da parte dei cittadini si necessita dell'ampliamento dell'attuale sistema di video-sorveglianza attraverso l'utilizzo di strumentazione video aggiuntiva;

Che il regolamento comunale sulla disciplina della video-sorveglianza contiene tra le sue finalità l'attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;

Che all'allegato 1 del suddetto regolamento sono elencate le postazioni dove sono installate attualmente le telecamere tra i quali sono presenti i lungomare comunali;

Visto il DPCM del 08.03.2020;

Visto il DPCM del 09.03.2020

Visto il Regolamento Comunale sulla disciplina della video-sorveglianza, art. 3 comma 2 lettera b)

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni:

- il divieto di accesso sugli arenili pubblici e su quelli dati in concessione ai privati.

L'accesso alle strutture balneari e alle relative aree date in concessione, è consentito ai soli titolari delle concessioni o a loro incaricati per effettuare interventi di manutenzione sulle strutture balneari, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

- alla polizia locale attraverso la struttura di protezione civile comunale di monitorare con sistemi di video sorveglianza aggiuntivi il rispetto del presente dispositivo

AVVERTE CHE

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulla disciplina della video sorveglianza approvato con delibera del Consiglio Comunale n.76 del 15 dicembre 2015;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni

COMUNICA

avverso la presente ordinanza può essere proposto:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL SINDACO

ESTERINO MONTINO